

R.G. 375/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	Presidente
dott. Luca Fuzio	Giudice rel.
dott. Luca Verzeni	Giudice

nel procedimento n. 375/2025, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

RUGGERI ALBERTO [REDACTED]

Rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Mazzoleni del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Bergamo in via Vittorio Emanuele II n. 21

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 08.10.2025 dal signor RUGGERI Alberto

[REDACTED]
[REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente nel Comune di [REDACTED] e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co. 1 CCII, in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente, atteso che non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di



un'esposizione debitoria di € [REDACTED], derivante da crediti vantati nei suoi confronti [REDACTED]

evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che il debitore è titolare della nuda proprietà di un immobile sito nel [REDACTED]

considerato altresì che il signor Ruggeri non è proprietario di alcun bene mobile registrato, mentre è titolare [REDACTED]

rilevato che il ricorrente percepisce un'entrata mensile media pari a circa € [REDACTED]

rilevato altresì che il debitore ha messo a disposizione della procedura il trattamento di fine rapporto ad oggi accantonato pari ad [REDACTED] ed il riscatto della polizza assicurativa a contenuto finanziario ad oggi maturata pari ad [REDACTED] netti;

rilevato che il sig. RUGGERI elenca spese necessarie per il proprio sostentamento per un importo mensile di [REDACTED];

ritenuto che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e, pertanto, che coloro che accedono alla procedura di liquidazione controllata debbano circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

ritenuto pertanto che tali spese vadano ricalcolate nella misura di € [REDACTED] mensili e considerato in particolare che il contributo dell'importo di € [REDACTED] versato mensilmente a titolo di mantenimento della moglie dal quale il ricorrente risulta legalmente separato (cfr. decreto omologa separazione consensuale in atti del 7.10.2010) appare sproporzionato rispetto alle condizioni economiche del sig. Ruggeri, il quale dovrà attivarsi per chiedere la revisione del *quantum* di tale assegno dinnanzi all'Autorità Giudiziaria competente;



ritenuto che, in considerazione di quanto detto, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti sino all'importo mensile di [REDACTED] circa, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, pari ad [REDACTED], nonché ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata di 3 anni (36 mensilità complessive);

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Roberto Emo, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economico, finanziaria e patrimoniale del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, si ritiene opportuno confermare come liquidatore il gestore della crisi, che ha redatto la relazione e che già conosce la situazione del ricorrente, dott. Roberto Emo;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del signor **RUGGERI ALBERTO** [REDACTED];

nomina giudice delegato il dott. Luca Fuzio;

nomina liquidatore il dott. Roberto Emo;

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo di € [REDACTED] mensili, con obbligo del ricorrente di versare



ELLO ATE Serial#: 8b3db2d5a9fa18b

CATA PER MODELLO A

And

- PIER MICHELE CAGGI SE 6aHaE353e0190e1083c54d06cbB148a2a20690ZIO LUCA Emesso Da: CA DI FIRMA

RESOURCES: ADR, BAB, BAC, BAF, BCG, BRM, C, CWA, F, I, D, O, A, F, A, R.

3035800000

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2025

Il Giudice estensore

dott. Luca Fuzio

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.

